

Allegato 12

DUVRI

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente documento è redatto in adempimento a quanto previsto dall'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/2008, per indicare le misure idonee all'eliminazione e/o alla riduzione al minimo dei rischi da interferenze e, ai sensi del comma 5, per specificare i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Il campo di applicazione è relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza. Infatti, l'art. 26 del d.lgs. n. 81, prescrive alle parti contraenti dell'appalto di servizi esterni un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. La valutazione di interferenza è fattibile solo per categorie di attività o addirittura per singoli servizi e forniture. In alcuni contesti la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l'operatore economico e massima quella derivante dalle interferenze create dall'amministrazione.

Per quanto concerne i costi della sicurezza gli stessi non sono soggetti a ribasso in sede di gara.

1.1 REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI

Il presente "DUVRI" si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi, ed è a disposizione per la formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione ove ritenga di poter garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008, senza che per questo motivo le integrazioni possano giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione. Qualora, durante lo svolgimento del servizio, si renda necessario apportare varianti al contratto, la stazione appaltante procede all'aggiornamento del DUVRI.

1.2 TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore (sedi stradali e aree pubbliche per il transito veicolare e pedonale, edificio e luogo in cui si effettua la gestione del centro di raccolta);
- derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata es. raccolta con mezzi meccanici), richieste esplicitamente dal committente.

1.3 STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

La normativa degli approvvigionamenti pubblici può riguardare la sicurezza con diverse intensità:

a) per le interferenze si richiede una valutazione dell'Amministrazione, attraverso la redazione del DUVRI, in termini di rischi e costi. Questi ultimi, sono pertanto sottratti da ogni confronto concorrenziale;

b) per i costi relativi alla sicurezza, propri di ogni datore di lavoro in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti, l'Amministrazione ha solo un onere di vaglio;

In analogia ai lavori, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati nel DUVRI e, comunque, tutti quelli necessari a ridurre al minimo i rischi per la tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

L'Amministrazione è tenuta a computare solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi ed a sottrarli a confronto concorrenziale.

2. ANAGRAFICA DE L'APPALTO

L'appalto prevede l'affidamento a terzi dei servizi di igiene urbana per la raccolta dei rifiuti urbani, sia porta a porta che a mezzo dell'Area di Conferimento comunale, svuotamento dei cestini portarifiuti lungo le strade e parchi pubblici, trasporto dei rifiuti al Centro di Raccolta Intercomunale.

3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce "interferenza" ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano.

A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per il quale occorre redigere il DUVRI:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

La valutazione di interferenza è fattibile solo per categorie di attività o addirittura per singoli servizi. In alcuni contesti la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l'operatore economico e massima quella derivante dalle interferenze create dall'Amministrazione.

3.1 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

A fronte della valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto, si rilevano possibili situazioni di interferenza ascrivibili ad alcune fasi dell'attività, di seguito evidenziate, le cui specifiche modalità tecniche di espletamento dei predetti servizi sono indicate nelle disposizioni del contratto d'appalto:

- a) gestione dell'Area di Conferimento comunale;
- b) trasporto dei rifiuti al Centro di Raccolta Intercomunale;
- c) pulizia e svuotamento dei cestini porta rifiuti lungo le strade pubbliche e nei parchi pubblici

Per la definizione di interferenza, non prevista dalla normativa specifica di settore (D.lgs. 81/2008), si fa riferimento alla Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, che la definisce come un "contatto rischioso" tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'Impresa appaltatrice, quali i contatti tra l'Impresa e l'utenza generica (cittadini e autoveicoli), che dovranno pertanto essere esaminati dall'Impresa stessa all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi.

Nell'ambito del presente appalto, è opportuno prendere in considerazione le seguenti interferenze:

1. Area di Conferimento Comunale

E' ubicato in località Chiusa Zeoli e trattasi di un'area attrezzata al conferimento di alcune tipologie di rifiuti, provenienti dalle utenze domestiche e non domestiche aventi residenza o sede nel Comune di Mirabello Sannitico, per consentirne il conferimento in appositi contenitori prima di avviarli a recupero o smaltimento.

Dovrà essere gestita e presidiata dall'Impresa appaltatrice, implicando di conseguenza i seguenti oneri:

- a) custodia, controllo e vigilanza sul regolare funzionamento;
- b) gestione del flusso di rifiuti in entrata ed uscita;
- d) manutenzione e pulizia delle strutture ed attrezzature a disposizione.

2. Strade, parcheggi e parchi comunali

Riguarda l'accesso su ogni strada pubblica e aree pertinenziali e parchi pubblici di Mirabello, per lo svuotamento dei cestini porta rifiuti.

3.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLE INTERFERENZE

Relativamente al precedente punto 3.1 - 1, si tratta dell'interferenza generata dall'accesso degli operai appartenenti all'organico del Comune di Mirabello all'interno del centro di raccolta con i propri mezzi per conferire i rifiuti provenienti dalla raccolta di sfalci e potature, contemporaneamente alla presenza del gestore e di altro personale eventualmente impiegato per la gestione tecnico amministrativa del centro.

Relativamente al punto 3.1 - 2 si tratta dell'interferenza generata dal dover accedere alle aree pertinenziali del Comune di Mirabello per lo svuotamento dei cestini porta rifiuti posizionati lungo le strade comunali e nei parchi pubblici, per la pulizia meccanizzata delle strade e aree comunali, contemporaneamente alla presenza di personale dipendente del Comune per l'esecuzione, in economia, della manutenzione di giardini e aree pubbliche.

3.3 VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI SICUREZZA

Per le interferenze sopra richiamate, i rischi principalmente individuati consistono nella possibilità di urto tra autoveicoli delle diverse aziende presenti nel medesimo momento o di schiacciamento di persone eventualmente transitanti a piedi. Per ridurre al minimo tali rischi, è necessario definire interventi per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti, distinguendo come segue:

- a) per l'Area di Conferimento Comunale, l'accesso dei mezzi degli operai comunali dovrà prioritariamente avvenire a lavorazioni ferme. Negli altri casi, dopo aver segnalato con dispositivo acustico il proprio accesso al personale dell'Impresa appaltatrice in servizio per la gestione del centro di raccolta ed essersi accertati che l'area è liberamente accessibile per il conferimento dei rifiuti da spazzamento stradale, degli sfalci e potature e di altre frazioni supplementari (es. rifiuti abbandonati sul territorio comunale); in particolare la persona deputata al presidio dell'Area di Conferimento curerà l'opportuna vigilanza, agevolerà e segnalerà manualmente le operazioni di manovra che i veicoli e le persone presenti dovranno attuare.
- b) per le strade e aree pubbliche e parchi o giardini pubblici, è necessario, oltre che alla scrupolosa osservanza delle norme del codice della strada per la circolazione urbana, fermata e sosta dei veicoli, evitare la sovrapposizione contemporanea del personale e mezzi comunali con quelli dell'impresa appaltatrice.

4. MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura organizzativa e gestionale. Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolare riferimento alla prima riunione successiva all'affidamento.

Misure di prevenzione e protezione a carico del Committente

- Designazione di un referente operativo della committenza per l'appaltatore.
- Comunicazione all'appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.
- Adozione di misure di prevenzione e protezione a carico dell'Appaltatore;
- Presa visione delle strade e luoghi dove si svolgerà la raccolta, preventiva all'inizio del servizio;
- Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate;
- Nomina di un referente operativo;
- Comunicazione delle misure di emergenza adottate;

In fase operativa, presidio dei luoghi oggetto dell'intervento (segnalazione di eventuali pericoli: segnaletica e recinzione dell'area di intervento se necessario; ecc.).

5. ULTERIORI RISCHI CONNESSI ALL' APPALTO

5.1 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI A MANO E SPAZZAMENTO STRADALE
La raccolta deve essere effettuata nei termini e con le periodicità indicate nel Capitolato. I materiali, le macchine e le attrezzature necessarie per le operazioni di pulizia e la raccolta dei rifiuti devono essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene e sono a carico dell'Appaltatore.

Fatto salvo il principio di base, secondo il quale le operazioni di pulizia devono sempre essere effettuate nel rispetto della incolumità dei lavoratori, le situazioni che potrebbero dare origine a rischi "interferenziali" sono riconducibili alle seguenti enunciazioni:

1. pericolo di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato;
2. inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto desumibile dalla rispettiva scheda di sicurezza;
3. investimento;
4. sversamenti accidentali.

Ai fini della eliminazione dei rischi, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell'Appaltatore:

- rischio 1 e 4: segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionato a pavimento nelle zone "a monte ed a valle" del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale;
- rischio 2: uso di appropriate mascherine da parte dell'operatore;
- rischio 3: uso di abbigliamento adatto per lavori stradali e quando la disciplinare il transito circostanza lo richiede veicolare mediante movieri.

6. VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Il Rappresentante del Comune ed il Rappresentante dell'Impresa, designato dall'Appaltatore per il Coordinamento degli stessi lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

7. COSTI DELLA SICUREZZA

Al fine di valutare i costi della sicurezza - non soggetti a ribasso - destinati a garantire la corretta gestione della sicurezza e delle interferenze in fase di esecuzione dei servizi oggetto d'appalto, si individuano e si stimano i costi relativi alle seguenti voci:

- Dispositivi di sorveglianza di protezione individuale: € 1.832,92 (guanti, scarpe, calzature, indumenti alta visibilità giubbino, casco – per il solo operatore custode dell'Area di Conferimento);
- Sorveglianza sanitaria: € 1.200,00; la sorveglianza sanitaria è prevista per ogni operatore ogni due anni;
- Corsi di formazione, informazione e coordinamento sui temi della sicurezza: € 600,00

Mirabello Sannitico, giugno 2018

F.to Ing Nicola CEFARATTI